

Milano, 1 luglio 2017

Spettabile
Cliente

**Oggetto: "Scissione dei pagamenti" ("Split Payment") e contratto di factoring
D.L. 50/2017 – ampliamento dei soggetti interessati**

Come noto la legge di Stabilità 2015 (n. 190/2014) ha introdotto **l'art. 17 ter del Dpr n. 633/1972**, che stabilisce – per le Pubbliche Amministrazioni, acquirenti di beni e servizi - un meccanismo di **scissione dei pagamenti** (il c.d. *Split Payment*), da applicarsi alle operazioni per le quali dette Amministrazioni non siano debitori d'imposta ai sensi delle disposizioni generali in materia di IVA.

I soggetti obbligati devono versare direttamente all'Erario l'IVA che è stata addebitata loro dai Fornitori. Al Fornitore sarà pagato il corrispettivo al netto dell'IVA.

La **Legge 96/2017, che ha convertito il d.l. n. 50/2017**, modificando il citato art. 17 *ter*, ha esteso il perimetro di applicazione dello *Split Payment* a forniture di beni e servizi effettuate nei confronti di ulteriori categorie di soggetti.

Il decreto attuativo emanato dal MEF detta le modalità di applicazione delle nuove norme. Il MEF mette inoltre a disposizione degli operatori gli elenchi dei soggetti obbligati all'emissione di fattura in *Split Payment*. Nello specifico, si tratta di:

- Pubbliche Amministrazioni inserite nel conto consolidato P.A;
- società controllate di diritto dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, dai Ministeri e delle società controllate da queste ultime;
- società controllate di fatto dalla Presidenza del Consiglio e dai Ministeri e dalle società controllate da queste ultime;
- società controllate da regioni, province, città metropolitane, comuni, unioni di comuni e società da questi controllate;
- società quotate inserite nell'indice Ftse Mib della Borsa Italiana.

Le nuove disposizioni si applicano alle cessioni di beni o prestazioni di servizi **fatturate a decorrere dal 1 luglio 2017**, per le quali l'esigibilità dell'IVA sia posteriore a tale data. Le fatture devono essere emesse con l'annotazione "scissione dei pagamenti"

Per quanto attiene il contratto di factoring in corso, alla luce di quanto sopra, i crediti nei confronti dei soggetti rientranti nelle suddette categorie, portati da fatture emesse dal 1 luglio 2017, in conformità alle precitate norme, **verranno accolti in cessione** (ferma restando la disciplina delle pattuizioni contrattuali) **limitatamente alla quota imponibile**. **A tal fine i Fornitori/Cedenti ne dovranno dare idonea evidenza all'atto della cessione/segnalazione.**

Distinti saluti.

FACTORIT SPA